



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Suole: Infanzia – Primaria e Secondaria di I° Grado

Via Sant'Antonio, 1 - tel. 0784-63814 fax 0784 -610075

e-mail:nuic85200t@istruzione.it - posta certificata : nuic85200t@pec.istruzione.it - C. F. 90003160919

08039 TONARA (NU)

Tonara, 27.11.2017

A tutto il Personale Docente e ATA

Alla DSGA

Al Consiglio di Istituto

All'Albo

Al Sito Web

Circolare n 32

Oggetto : **Sospensione delle attività e chiusura della scuola.**

Si ricorda che l'art. 74 del D.Lgs n. 297/1994 dispone alcune norme di carattere generale relative alla definizione del calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione dell'inizio e del termine dell'anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività didattiche.

In particolare, il comma 3, stabilisce che "allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200giorni".

Tali disposizioni e, nello specifico, la norma poco sopra richiamata rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza della Regione a determinare il calendario scolastico (art. 138 del D.Lgs n. 112/1998) e quella delle singole Istituzioni Scolastiche a disporre eventuali adattamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze (art. 5 del DPR n. 275/1999).

Si tratta, dunque, di norme che vanno osservate all'atto della determinazione del calendario scolastico da parte della Regione e in sede di adattamento del medesimo da parte delle scuole. La eventuale violazione di tali norme generali rappresenta illegittimità dei provvedimenti di adozione e adeguamento del calendario scolastico.

Tuttavia che, per gli Istituti Scolastici insistenti in zone di montagna, in vista della stagione invernale, come accaduto in passato, l'area di giurisdizione venga interessata da eccezionali nevicate (evento imprevedibile e straordinario) tali da indurre i Sindaci ad emettere ordinanze di chiusure delle sedi scolastiche.

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200 giorni, per effetto delle ordinanze di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le Istituzioni Scolastiche, soprattutto se interessate da periodi prolungati di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare, a norma dell'art. 5 del DPR n. 275/99, "*in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa*", la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati.

Presenza del Personale a scuola.

Per quanto riguarda la presenza del Personale a scuola occorre fare una differenza tra :

1. La "Sospensione delle attività" ;
2. La "Totale chiusura della Scuola"

I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei Prefetti, che sono rappresentanti territoriali del governo, e dei Sindaci, i quali possono

emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o la pubblica incolumità.

1. La sospensione delle attività.

Tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti i servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il Personale ATA deve recarsi a scuola.

I Docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l'obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività programmate dal Piano Annuale delle Attività. Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente Scolastico lo ritiene opportuno potranno essere rimandate o recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il Personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà "giustificare" l'assenza ricorrendo ai permessi previsti dal CCNL (permessi retribuiti o ferie).

2. La chiusura della scuola.

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicata, disinfestazioni, elezioni politiche, ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli alunni l'accesso ai locali, **in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.**

Le assenze così determinate, comprese quelle del Personale ATA, sono pienamente legittimate e **non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.**

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è quello dato dall'art. 1256 C.C. "*L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento*".

I giorni di assenza per causa di forza maggiore **devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato**, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte dal Sindaco o Prefetto, e tale chiusura deve essere "utile" a qualunque titolo (es. 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza, ecc).

In tal senso è anche intervenuta la C.M. MIUR n. 95/2002 nel caso di coincidenza del 1° settembre con la domenica.

3. Solo se le attività non sono sospese e quindi si svolge regolarmente lezione quanto detto sopra decade.

Ad esempio in passato ci sono state delle forti nevicata ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole.

In questo caso il docente, impossibilitato a raggiungere la sede di servizio, dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto ovvero se è assunto a Tempo Indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni ; se assunto a Tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

4. Casi particolari.

Può capitare che in un Istituto, dislocato su più plessi e nel caso dell'IC TONARA dislocato su più Comuni, ne venga chiuso uno per esigenze straordinarie e indifferibili. Ultimamente è capitato per elezioni amministrative previste per un Comune e non per gli altri. In tale occasione, alcuni Dirigenti Scolastici di Istituti composti da più plessi, avendo dovuto interrompere l'attività didattica in uno di questi hanno utilizzato i docenti in servizio presso il plesso chiuso negli altri plessi in cui l'attività didattica non era stata interrotta.

A parere dello scrivente bisogna dire che chiusura temporanea di una scuola o di un plesso è evento straordinario, imposto per motivi forza maggiore, quale sono certamente lo svolgimento delle prossime elezioni politiche e le assenze dei docenti, dalle attività didattiche, per i motivi anzidetti, sono equiparabili a quelle avvenute in situazione di emergenze per esigenze straordinarie e indifferibili. Pertanto questo tipo di assenza non deve essere recuperata dal docente né utilizzandolo in altro plesso, né utilizzandolo successivamente in ore eccedenti da recuperare.

5. I 200 giorni di attività didattica.

Occorre chiedersi cosa succede se la chiusura della scuola per evento straordinario e indifferibile fa scendere il calendario scolastico sotto il limite dei 200 giorni.

La Nota MIUR n. 1000 del 22.2.2000 indica la validità dell'anno scolastico, a fronte di eventi realmente straordinari, anche se i giorni di attività didattica sono scesi sotto la soglia dei 200 giorni.

In conclusione si può dire che, restando al di sopra dei 200 giorni di scuola, l'interruzione delle attività didattiche, non imputabili al docente, non vanno recuperate e il docente non può essere utilizzato in altro plesso della scuola, se invece la chiusura per motivi eccezionali, sempre non imputabili al docente, fa scendere al di sotto dei 200 giorni di scuola l'attività didattica, il docente, se la scuola lo riterrà opportuno, ai sensi degli artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009, dovrà recuperare le ore perse nelle proprie classi per consentire il raggiungimento degli obiettivi e una migliore valutazione, ma in ogni caso non potrà essere utilizzato, durante la chiusura della scuola, in altro plesso della stessa scuola.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Giuseppe Giovanni Carta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93)